

**ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA –
LOTTO RCTO**
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Gaeta Piazza XIX Maggio, 10 04024 Gaeta (LT)
P.IVA	00142300599

1	Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7
<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	2 punti
--------------------------	--	----------------

2	Massimali – Art. 2.2
<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un Massimale Unico RCT per sinistro pari ad Euro 3.000.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 3.500.000, Euro 4.000.000, Euro 4.500.000, Euro 5.000.000 ecc.).</p>	

Massimale: Euro	PUNTEGGIO MASSIMO 5 punti
------------------------------	--------------------------------------

3	Franchigia Fissa per sinistro – Art. 2.3 sub a)
<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede una franchigia frontale di Euro 10.000 per sinistro, è facoltà del Concorrente proporre una riduzione della suddetta franchigia.</p>	

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)

Si precisa che in caso di diminuzione della franchigia frontale per sinistro, le altre franchigie o minimi previsti in polizza saranno automaticamente adeguati con quanto offerto con la presente offerta tecnica.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 7.000)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 6.000)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 5.000)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (Euro 4.000)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (Euro 3.000)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi F (Euro 2.000)	12 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi G (Euro 1.000)	14 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi H (Euro 500)	16 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi I (Euro 0)	18 punti

4

Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni comma I)

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la presente esclusione:

f) da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe e movimenti tellurici avente come causa un evento naturale e non;

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (estromissione dall'esclusione degli eventi esondazione, inondazione, alluvione, frane)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione dell'intera esclusione)	7 punti

5

Danni da Incendio – Art. 2.6 sub 22

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un Limite di risarcimento per danni da Incendio pari ad € 500.000,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo.

La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 1.000.000, Euro 1.500.000, Euro 2.000.000, Euro 2.500.000 ecc.).

Limite: Euro

PUNTEGGIO MASSIMO
3 punti

5

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RCT (art. 2.1)

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede al comma a) la seguente disciplina contrattuale:

“La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni **accidentali** involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.”

Ipotesi A (Sostituzione integrale con la seguente disciplina contrattuale)

“La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.”

5 punti